

(N. 2627)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 15 ottobre 1952 (V. Stampato N. 2897)*

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ALDISIO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 OTTOBRE 1952

Assegnazione di somme da prelevarsi dalle disponibilità di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108 (Fondo E.R.P.) all'Amministrazione degli Aiuti Internazionali per la prosecuzione del programma di assistenza generale della I Giunta U.N.R.R.A.-Casas.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare dai fondi di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108, la somma di lire 2.493.750.000 da assegnarsi alla Amministrazione per gli aiuti internazionali per la prosecuzione del programma generale di assistenza U.N.R.R.A.-Casas, I Giunta.

Tale somma è amministrata dalla predetta I Giunta nel modo previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 236.

Art. 2.

La I Giunta del C.A.S.A.S, entro i limiti numerici fissati dalle tabelle organiche del personale approvate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, Presidente del Comitato

U.N.R.R.A.-Casas, oltre ad assumere personale tecnico con contratto a termine, può avvalersi di personale dipendente dello Stato o degli enti pubblici.

La I Giunta del C.A.S.A.S. può ottenere dalla Cassa per il Mezzogiorno la concessione di opere da essa finanziate ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti le occorrenti variazioni per l'attuazione della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.